

## Le conseguenze processuali all'inesistenza di un contratto scritto in un rapporto bancario iniziato prima del 9 luglio 1992

Giugno 10, 2016

**Maurizio Tidona**

Avvocato

Corrispondenza:

[m.tidona@tidona.com](mailto:m.tidona@tidona.com)

Il **D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993** (Testo Unico Bancario) è entrato in vigore il **1° gennaio 1994**.

**Di poco precedente è la Legge n. 154 del 17 febbraio 1992** (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), **entrata in vigore il 9 luglio 1992** (abrogata con l'entrata in vigore del TUB).

**Tali leggi hanno previsto l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti bancari**, che è divenuta forma imposta *ad substantiam*, e cioè richiesta obbligatoriamente per la validità dell'atto.

**Prima di tali leggi non era previsto in generale, nell'ordinamento giuridico, un obbligo di forma scritta imposta *ex lege* per i contratti bancari.**

Sino all'entrata in vigore della Legge 154/1992 la norma applicabile (anche) ai rapporti bancari era l'**art. 1284 c.c.**, relativo alla pattuizione del solo **tasso di interesse**.

**L'art. 1284 c.c. stabiliva** (così come stabilisce ancora oggi) **che se il tasso degli interessi convenuto fosse stato superiore al tasso legale, la pattuizione degli interessi avrebbe dovuto essere conclusa in forma scritta**, quale forma vincolata *ad substantiam*.<sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> La disciplina sul tasso d'interesse era - ed è ancora oggi - stabilita dall'art. 1284 c.c., richiamata anche all'art. 1815 c.c. per il contratto di mutuo (nel quale è prescritto che, per la determinazione degli interessi, si osservano le disposizioni dell'art. 1284 c.c.).

<sup>2</sup> Art. 1284 c.c. (Saggio degli interessi): “[I]. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a

Al contrario, se il tasso degli interessi convenuto fosse stato inferiore al tasso legale, la pattuizione degli interessi era a forma libera, e quindi provabile con qualsiasi mezzo, anche testimoniale o per presunzioni.

**Al di fuori di queste ipotesi, prima del 9 luglio 1992 - entrata in vigore della Legge 154/1992 - il regime dei contratti bancari, ed in particolare dei contratti di credito, era caratterizzato pertanto dalla più assoluta libertà delle forme: sino all'8 luglio 1992, la forma dei contratti bancari era libera.**

Così si esprimeva la Cassazione nel lontano anno 1993, relativamente ad una fattispecie anteriore all'innovazione legislativa contenuta nell'art. 117 TUB:

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11020 del 6 novembre 1993:

“Nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che **il contratto di conto corrente sia a forma libera**”.

**La Legge n. 154 del 1992 ed il D.Lgs. 385 del 1993 hanno esteso l'obbligo di forma scritta della pattuizione degli interessi superiori al tasso legale ad ogni altra voce dei rapporti bancari.**

In particolare l'art. 3 della Legge sulla Trasparenza stabiliva che i contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti; con formula ripetuta pochi mesi dopo dall'art. 117 TUB.<sup>3</sup>

---

dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. [II]. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. [III]. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. [IV]. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. [V]. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.

<sup>3</sup> Come molto ben scritto dal Prof. Inzitari in un suo pregevole scritto del 1994 (Bruno Inzitari, “La forma e le patologie dei contratti bancari”, 1994): “Da questo sembra dedursi che qualsiasi contratto, indipendentemente dalla sua natura di contratto di credito, posto in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari nei propri rapporti con il pubblico è sottoposto all'onere ad substantiam di forma scritta. E questo anche se il contratto non comporta immediatamente la concessione di credito o, addirittura, riterrei, se non comporta una convenzione in ordine agli interessi quale, ad esempio, il contratto di deposito delle cassette di sicurezza, oppure relativi a servizi bancari che danno luogo direttamente all'attribuzione di disponibilità di denaro”.

**I rapporti bancari pregressi al 9 luglio 1992** (e cioè anteriori alla Legge 154/1992) **non dovevano neppure essere adeguati all'innovativo obbligo di forma scritta**, in quanto l'art. 161 del TUB prescrive(va) che:

**“6. I contratti già conclusi** e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo **restano regolati dalle norme anteriori”**.

**I contratti bancari già conclusi erano quindi a forma libera**, se non per quanto stabilito all'art. 1284 c.c. per i soli interessi superiori al tasso legale vigente.

Di contrario avviso isolata giurisprudenza.

Tribunale di Trani, sentenza del 6 maggio 2003:

**“A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, che ha previsto la forma scritta ‘ad substantiam’ per i contratti di credito, gli affidamenti stipulati in forma orale in epoca anteriore, qualora non siano stati adeguati alla nuova disposizione di legge per il periodo successivo all'introduzione della stessa, vanno considerati nulli”**.

Tale interpretazione contraddice però il disposto dell'art. 161 TUB, già citato.

**La forma imposta per la pattuizione degli interessi superiori al tasso legale di tempo in tempo vigenti, relativamente ad un rapporto bancario iniziato prima del 9 luglio 1992, poteva essere di conseguenza contenuta in qualsiasi documento, anche diverso da un formale contratto.**

**I tassi di interesse legale nel periodo a cui ci riferiamo non erano insignificanti come quelli attuali e quindi la questione ha una certa rilevanza.**

I tassi di interesse legale, negli **anni precedenti al luglio 1992**, erano i seguenti:

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE 1942/1996

Dal	Al	Saggio (%)	Norma
21/04/1942	<u>15/12/1990</u>	5%	Art. 1284 c.c.
<u>16/12/1990</u>	31/12/1996	10%	L. 353 del 1990 e L. n. 408 del 1990

Ne consegue che se in un rapporto bancario iniziato prima del 9 luglio 1992 la banca non abbia redatto un contratto scritto, o comunque non ne abbia più possesso, residuerà per essa la possibilità (se conveniente) di provare comunque l'avvenuta pattuizione per iscritto del tasso superiore a quello legale vigente nel periodo (il che a volte è possibile, quando la banca abbia modo di produrre documenti di concessione o rinnovo affidamenti con indicazione del tasso scritto, od altri a ciò utili nel dimostrare la pattuizione di un tasso convenzionale superiore al tasso legale vigente nel periodo).

In mancanza di una prova scritta della pattuizione del tasso d'interesse convenzionale superiore al tasso legale, la banca avrà comunque possibilità di chiedere che il tasso sia quantomeno determinato nella misura legale sopra indicata, se non altro sino al 9 luglio 1992.

Per altri addebiti diversi dal tasso di interesse superiore al tasso legale vigente (commissioni, spese, valute, etc.) la banca avrà possibilità, relativamente ad un rapporto iniziato prima del 9 luglio 1992, di provare liberamente la legittimità degli stessi, addirittura mediante presunzioni (ad esempio con la ricezione degli estratti conto da parte del cliente, se mai prima contestati).

© Tidona Copyright - È vietata la riproduzione o distribuzione a terzi.

È consentito il solo [link](#) a questo documento PDF ma non l'inserimento nel proprio sito.